

Con la nuova legge finanziaria **legge 30 dicembre 2025, n. 199** “**Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028**” sono state approvate alcune agevolazioni per le lavoratrici madri e per le aziende che assumono (comma 207 e commi 210-213) e priorità per il contratto part time e incentivo alle imprese (commi 214-218).

Aumento bonus mamme Sale da 40 a 60 euro mensili il bonus mamme per le lavoratrici madri dipendenti (con esclusione dei rapporti di lavoro domestico) e le lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome (comprese le casse di previdenza professionali e la gestione separata) con due figli e fino al mese del compimento del 10° anno da parte del secondo figlio, titolari di un reddito da lavoro inferiore a 40mila euro annui, nelle more dell'attuazione dell’esonero contributivo previsto dalla legge di bilancio per il 2025 per le lavoratrici madri di due o più figli, dipendenti o autonome (posticipato al 2027). Lo stesso incremento è riconosciuto alle madri lavoratrici dipendenti (e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome) con più di due figli e fino al mese di compimento del 18° anno del figlio più piccolo, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo. In tal caso, il reddito da lavoro non deve provenire da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato o coincidere temporalmente alla vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le mensilità gennaio-novembre 2026 verranno pagate tutte a dicembre in un’unica soluzione; non rileva ai fini ISEE.

Promozione dell’occupazione delle madri lavoratrici A decorrere dal primo gennaio 2026, è riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono donne, madri di almeno tre figli di età minore di 18 anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali, a esclusione di premi e contributi Inail, a carico del datore di lavoro, per massimo 8.000 euro all’anno. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’esonero spetta:

- per 12 mesi dalla data di assunzione, qualora sia con contratto di lavoro a tempo determinato (anche in somministrazione);

- per 24 mesi dalla data di assunzione, qualora sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- per 18 mesi dalla data dell'assunzione originaria, qualora il contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato.

L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ma è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (c.d. maxi-deduzione).

Incentivi per favorire la conciliazione vita-lavoro Dal primo gennaio 2026, lavoratrici o lavoratori con almeno tre figli conviventi, fino al compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo (o senza limiti di età nel caso di figli disabili) hanno una priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (orizzontale o verticale) o per la rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale, purché determini una riduzione dell'orario di almeno 40 punti percentuali. In tal caso, i datori di lavoro privati sono esonerati dal versamento del 100% dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti ad INAIL), fino a un massimo di tremila euro annui nei 24 mesi successivi dalla trasformazione del contratto (o dalla rimodulazione dell'orario) L'esonero è subordinato al mantenimento del complessivo monte orario di lavoro (necessita il decreto attuativo). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Rafforzamento della disciplina in materia di congedi parentali e di congedo di malattia per i figli minori Per favorire la genitorialità, rafforzando le misure volte alla gestione flessibile del rapporto fra vita privata e lavoro, e con l'obiettivo di preservare l'occupazione:

- a. è esteso fino al 14° anno di età del bambino il diritto di fruire del congedo parentale, in luogo degli attuali 12 anni;
- b. è esteso fino al 14° anno di età del bambino il diritto al prolungamento del congedo parentale previsto per figli con disabilità;

- c. è esteso il riconoscimento dell'indennità del 30% della retribuzione, a titolo di trattamento economico del congedo parentale (e del suddetto prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità);
- d. le suddette estensioni sono disposte anche ai casi di adozione nazionale e internazionale e di affidamento.

Con riferimento al congedo per malattia dei figli di età superiore a 3 anni (riconosciuto alternativamente a ciascun genitore):

- innalza a 10 giorni (rispetto ai 5 vigenti) il limite massimo di giorni fruibili all'anno;
- eleva da 8 a 14 anni il requisito anagrafico del figlio per la fruizione del congedo.

Rafforzamento del contratto a termine a favore della genitorialità e della parità di genere In caso di assunzione con contratto a tempo determinato (anche in somministrazione) per sostituzione delle lavoratrici in congedo di maternità o parentale, sarà possibile prolungare il contratto per affiancare la lavoratrice sostituita fino al compimento dell'anno del bambino. E' prevista l'istituzione di fondi specifici relativi alla conciliazione vita lavoro, alle donne vittime di violenza, centri anti violenza e case rifugio.

Sostegno delle attività socioeducative a favore dei minori E' istituito un fondo, con una dotazione pari a 60 milioni di euro annui, per le attività socio-educative a favore dei minori, destinato a finanziare le iniziative dei Comuni per potenziare i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori. Per la realizzazione di comunità estive per bambini e anziani, anche mediante rigenerazione di edifici dismessi, è aumentata l'autorizzazione di spesa a 100 mila euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a 550mila euro per il 2026 e 700mila euro per il 2027.

Sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare Per finanziare iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, è istituito un fondo con una dotazione di 1,15 milioni di euro per l'anno 2026 e di 207 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, destinato alla

copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati alla definizione della figura del caregiver familiare delle persone con disabilità e al riconoscimento del valore sociale ed economico della relativa attività di cura non professionale.

Rifinanziamento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari

opportunità E' incrementata di 10 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2026, la dotazione del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, al fine di:

- potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;
- rafforzare le azioni dei centri antiviolenza e delle case-rifugio.

Rifinanziamento del Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di

violenza E' incrementata la dotazione del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, per sostenere le donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà. L'incremento, destinato al reddito di libertà, è di 5,5 milioni di euro per l'anno 2026, 9 milioni di euro per l'anno 2027 e 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Il fondo è incrementato di un milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Le risorse vengono ripartite in parti uguali per

- realizzare e rafforzare iniziative e attività dei centri antiviolenza (con ripartizione tra le Regioni secondo modalità previste dalla normativa di settore);
- realizzare e rafforzare iniziative e attività delle case rifugio per donne vittime di violenza.

E' istituito un fondo (con dotazione di 6 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027) per consentire alle donne vittima di violenza di genere di accedere a ogni servizio, strumento o agevolazione, per cui la fruizione sia condizionata dalla presentazione

del proprio ISEE. Il beneficio potrà essere fruito per i primi 12 mesi successivi alla presa in carico e all'avvio degli interventi di protezione previsti dalla normativa vigente.

(Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali)